

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
*Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione
sociale degli stranieri*

**La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di
tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie
(Convenzione ONU)
e legislazione italiana in materia di immigrazione**

20 giugno 2001

Il contesto mondiale delle migrazioni

La dimensione del fenomeno migratorio nel corso degli ultimi anni è andata assumendo sempre maggiore importanza, tanto da farne uno dei più rilevanti problemi su scala mondiale: non esiste ormai paese al mondo che non ne sia toccato.

Questa mobilità, che nel corso della storia è stata fonte di scontri ma ancor di più di confronto e di stimolo, non riesce a svilupparsi in condizioni di accettabile normalità. Da un lato, nella maggior parte dei paesi del mondo, la situazione di sottosviluppo opera come una causa permanente di pressione migratoria. D'altro lato, ad appesantire un contesto della mobilità, già così precaria, si aggiungono i movimenti forzati di popoli per ragioni etniche, religiose e politiche. In questo modo non solo sono alimentati i flussi dei richiedenti di asilo e di profughi, come sta avvenendo nei Balcani, ma gli strascichi sono tali da generare per anni dalle aree coinvolte, un esodo consistente e in gran parte inarrestabile con grave pregiudizio di un ordinato governo dei flussi.

La Convenzione ONU

I fondamentali diritti umani dei migranti sono troppo facilmente violati o ignorati. Questo è maggiormente vero per coloro che non rientrano in quelle categorie alle quali generalmente è assicurata protezione legale (rifugiati, lavoratori regolari, studenti). La violazione dei loro diritti contribuisce ad aumentare la disgregazione sociale e indebolisce il rispetto dell'autorità della legge.

Nel riconoscere la necessità di definire e sostenere esplicitamente i diritti umani dei migranti, le Nazioni Unite hanno creato la **Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie**, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'importanza di questa Convenzione può essere riassunta in sei punti:

1. La Convenzione considera i lavoratori migranti non come mera forza lavoro o entità economiche, ma come entità sociali con le loro famiglie e che hanno perciò diritti, compreso quello del **ricongiungimento familiare**.
2. La Convenzione riconosce che i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, essendo stranieri non residenti in transito o in condizioni di lavoro precario, non sono protetti. I loro diritti spesso non sono contemplati dalla legislazione nazionale dello stato ospitante o del loro stesso stato di origine;
3. La Convenzione stabilisce, per la prima volta, una **definizione internazionale** del lavoratore migrante, delle varie categorie di lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Stabilisce anche **standard internazionali** di protezione attraverso l'elaborazione di particolari diritti umani dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
4. I **diritti umani fondamentali** sono estesi a **tutti i lavoratori migranti, sia regolari che irregolari**, mentre **diritti umani supplementari** sono riconosciuti ai **lavoratori migranti regolari** e ai membri delle loro famiglie, nella fattispecie uguaglianza di trattamento con i lavoratori nazionali rispetto ad istanze legali, politiche, economiche sociali e culturali.
5. La Convenzione internazionale vuole avere un ruolo importante nella prevenzione e nell'**eliminazione dello sfruttamento di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie** per porre fine a situazioni di illegalità, clandestinità e irregolarità.
6. La Convenzione cerca di stabilire **standard minimi** di protezione per i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano **universalmente riconosciuti**. La Convenzione vuole essere uno strumento che incoraggi quegli Stati privi di standard nazionali ad uniformare la loro legislazione agli standard internazionalmente riconosciuti.

Le risposte che possono venire dalla convenzione ONU sui lavoratori migranti sono le seguenti:

a) Verso uno standard internazionale di protezione

Il primo messaggio della Convenzione ONU è che il migrante, prima ancora di essere destinatario di normative repressive, o essere considerato una forza lavoro o entità economica, è un **soggetto di diritti fondamentali**. Questi diritti vanno individuati tenendo conto che le migrazioni sono un processo da prendere in considerazione nel suo complesso.

Il secondo messaggio della Convenzione ONU è che l'elaborazione giuridica non si esaurisce a livello di enunciati concettuali, ma deve inglobare in maniera sempre più sostanziale la **fase applicativa**.

b) Anche i migranti irregolari soggetti dei diritti (artt. 8-35 della Convenzione)

Vediamo innanzitutto la portata innovativa di questo strumento internazionale per quanto riguarda il binomio "migrante - soggetto di diritti".

La convenzione dell'ONU ribadisce che le persone implicate nei flussi migratori, anche se in prevalenza si spostano per motivi economici, sono soggetti di diritti fondamentali e perciò inalienabili, come del resto in precedenza sancito da altre convenzioni internazionali e dalla stessa Corte costituzionale. L'ispirazione di base della Convenzione dell'essere riferita alla indivisibilità dei diritti dell'uomo tra i quali vanno inclusi sia quelli civili e politici sia quelli economico-sociali.

E' coerente con questa impostazione il fatto che la Convenzione ONU attribuisca dei diritti, seppure in **misura differenziata, a tutti i lavoratori migranti e ai loro familiari a prescindere dalla titolarità o meno di una autorizzazione sulla base delle normative nazionali**.

Infatti la definizione di lavoratori migranti, che non per niente è risultata molto laboriosa, e quanto mai ampia e include "le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato un'attività retribuita in uno Stato di cui non sono cittadini".

Un altro aspetto innovativo della convenzione consiste nel prendere in considerazione tutte le fasi del processo migratorio, dai preparativi fino al rientro, individuando per ogni fase quali sono i diritti da tutelare. E' questo il primo strumento internazionale a livello mondiale, che è imperniato su una visione globale del problema.

A tutti i lavoratori migranti, e ai loro familiari, quindi anche a quelli in situazione irregolare, vengono garantiti i diritti dell'uomo, definizione tutt'altro che nominalistica perché comporta (artt. 8-35 della Convenzione):

- sia l'attribuzione in positivo di una molteplicità di diritti riguardanti: lo spostamento, la vita, la libertà di coscienza di religione e di espressione, la libertà e la sicurezza personale, l'accesso alla tutela consolare, la personalità giuridica, la partecipazione associativa per difendere gli interessi economici, sociali e culturali, le cure mediche urgenti, l'identità culturale, l'accesso all'educazione, il trasferimento dei propri risparmi.
- sia una serie di divieti intesi a evitare ogni tipo di asservimento; in materia di lavoro (schiavitù, lavoro forzato e obbligatorio); di interferenze arbitrarie o illegali; di privazione arbitraria dei beni; di detenzione (che dev'essere risocializzante e perciò ispirata ai principi umanitari); di trattamento giudiziario, di pena e di detenzione; di sequestro e distruzione dei documenti personali; di espulsione collettiva; di trattamento discriminatorio in materia di lavoro e di previdenza rispetto agli autoctoni.

Gli unici limiti, cui è soggetta questa ampia e generalizzata attribuzione di diritti, sono i seguenti:

- da una parte il contenuto della convenzione non dev'essere inteso come l'equivalente di una sanatoria (art. 35), salvo restando l'impegno a recuperare le situazioni di irregolarità anche mediante la possibilità di regolarizzazione (art. 69).
- d'altra parte anche il soggetto beneficiario di tali diritti è obbligato a conformarsi alla normativa dello stato ospitante (art. 34).

Ovviamente la regolarità è una situazione incentivante dei diritti.

Merita essere sottolineato che il migrante sprovvisto di autorizzazione al soggiorno viene definito irregolare ma non illegale, essendo questa una qualifica la cui attribuzione spetta più propriamente all'istanza giudiziaria.

c) Tutela più pregnante dei migranti regolari (artt. 36 – 63 Convenzione)

Secondo la Convenzione ONU i lavoratori migranti e i loro familiari che si trovano in situazione regolare, oltre ai diritti dell'uomo spettanti ad ogni persona, godono di ulteriori diritti da ritenersi per l'appunto specificamente connessi con la loro situazione di regolarità (art. 36-56 Convenzione):

Questa parte della Convenzione è di grande interesse perché non solo delinea in positivo ulteriori livelli di tutela, ma sul piano concettuale porta ad avvicinare la figura del migrante a quello del cittadino e impegna gli Stati a rispettare il principio della dignità umana nella regolamentazione delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti in situazione regolare (art. 70).

Una serie di diritti è maggiormente centrata sul migrante come lavoratore ospite (libera circolazione, assenze temporanee, uguaglianza di trattamento, ricongiungimento familiare, scolarizzazione dei figli, insegnamento della lingua e cultura materna, trattamento fiscale, ricerca del lavoro, espulsione) mentre altri lo configurano come cittadino (diritto a partecipare alle elezioni dello Stato di origine, diritto a strutture di consultazione e di rappresentanza e, dove previsto, diritto di partecipazione alla vita politica; diritto di partecipazione alla vita culturale). Il ricongiungimento familiare, a dire il vero, non si configura come un vero e proprio diritto, ma a ciò ha posto rimedio la Convenzione di New York del 1991 sul diritto dei minori.

L'originalità riscontrata in questo strumento dell'ONU non consiste solo nell'enunciazione della gamma dei diritti ma anche nella definizione dei percorsi che devono garantire la loro concreta attribuzione.

La Convenzione ONU, facendo tesoro delle esperienze del passato per non confinare a livello formale gli standards più avanzati di tutela dei migranti, contiene accorgimenti operativi più efficaci quali:

- la costituzione di servizi per trattare le questioni relative alle migrazioni internazionali e essere così di supporto a una più adeguata formulazione delle politiche (art. 65);
- la cooperazione per evitare i flussi clandestini e l'impiego illegale con sanzioni efficaci in caso di scorretta informazione, di organizzazione di traffici, di istigazione alla violenza contro i migranti, di assunzione abusiva da parte dei datori di lavoro (art. 68);
- l'impegno di ciascun Stato ad adottare i provvedimenti legislativi e di altra natura necessari per l'applicazione della convenzione (art. 83), l'impegno a non esercitare pressioni sui lavoratori migranti e sui loro familiari perché si astengano o rinuncino in via contrattuale ai diritti riconosciuti dalla convenzione (art. 82) e l'impegno a garantire sempre la possibilità di ricorso in caso di violazione dei diritti (art. 83);
- la previsione di consultazione e cooperazione tra gli Stati per promuovere più adeguate condizioni di trattamento sotto molteplici aspetti (art. 64, 66, 70, 71);
- il divieto di aderire alla convenzione solo per alcune parti o per alcune categorie (art. 88);
- l'istituzione di un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari (art. 72-78), incaricato di redigere un rapporto annuale sull'applicazione della convenzione, di esaminare i rapporti dei singoli Stati e le loro eventuali comunicazioni di inadempimento di obblighi, di ricevere le comunicazioni di privati che denunciano le violazioni dei loro diritti individuali stabiliti dalla convenzione, perché la questione non sia

all'esame di un'altra istanza internazionale e siano stati già esauriti in tempi ragionevoli tutti i ricorsi interni allo stato interessato.

Non è escluso che ad aver resa difficile la fase di ratifica della Convenzione sia stata proprio la previsione di una serie di vincoli nei confronti dell'autorità legislativa dei vari Stati.

Perché la Convenzione ONU diventi effettiva è necessario che 20 Stati membri delle Nazioni Unite ratifichino la Convenzione. Finora solo nove stati hanno ratificato o approvato la Convenzione: Bosnia-Herzegovina, Capo Verde, Colombia, Egitto, Marocco, Filippine, Seychelles, Sri Lanka e Uganda. Il Cile e il Messico, firmando la Convenzione, hanno fatto un primo passo verso la ratifica.

La decisione delle Nazioni Unite di stilare e adottare questa Convenzione rappresenta un forte appello alla comunità internazionale sulla necessità di una maggiore protezione dei diritti dei migranti. Ora quella decisione deve essere resa effettiva attraverso la ratifica e la legislazione nazionali.

Il panorama italiano in materia di immigrazione

Il fenomeno immigratorio inizia a manifestarsi in Italia intorno agli anni '70.

Nel 1981 l'Italia ratifica, con legge n. 158/1981, la Convenzione n. 143/1975 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti. Alla fine del 1986, in attuazione della suddetta Convenzione, il Parlamento approva la legge n. 943/1986, destinata a regolamentare l'attività lavorativa dello straniero in Italia.

Nel febbraio 1990, è emanata la legge n. 39, c.d. "legge Martelli", che disciplina le modalità di ingresso dello straniero in Italia, disciplina il rilascio, il rinnovo e la revoca del permesso di soggiorno e, nel caso di espulsione dello straniero dal territorio italiano, garantisce una maggiore tutela giurisdizionale. Essa introduce, infine, norme sui rifugiati proclamando la totale adesione alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, ratificata in Italia con legge n. 722/1954, mediante l'abolizione della riserva geografica che l'Italia aveva posto per il riconoscimento di tale status.

Nel 1993, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, pur essendo la legislazione in materia di immigrazione un argomento riservato alla sfera di sovranità degli Stati membri, essi comunque s'impegnano ad armonizzare le politiche nazionali e di conseguenza, alla revisione della normativa sull'immigrazione. Attualmente, con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, le materie dell'immigrazione, dell'asilo e dei visti sono inserite nel pilastro comunitario. Ciò comporta per l'Unione europea la possibilità di adottare misure vincolanti per tutti i Paesi.

Nel febbraio 1997, è presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge poi convertito in legge n. 40/1998 recante " *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", entrata in vigore il 27 marzo 1998.

L'obiettivo della legge (attualmente Testo unico sull'immigrazione - D.Lgs 286/1998) è costituito da tre punti principali:

- una più efficace programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per lavoro,
- il contrasto all'immigrazione illegale,
- l'incremento delle misure di effettiva integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, attraverso norme che garantiscono una serie di **diritti di cittadinanza sociale** (diritto al lavoro e al ricongiungimento familiare, diritto all'assistenza sanitaria, allo studio, all'abitazione, all'assistenza sociale).

E' importante sottolineare che, tra i principi fondamentali, la legge prevede che i diritti fondamentali della persona umana sono riconosciuti indiscriminatamente nel territorio dello Stato e alla frontiera a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno dell'ingresso

o del soggiorno. Agli stranieri regolarmente soggiornanti si assicura pienezza di diritti in materia civile nell'ambito della disciplina del Testo unico e delle convenzioni internazionali e in attuazione della Convenzione dell'OIL n. 143 /1975, l'Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Si riconosce il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale.

Confronto tra la Convenzione ONU e la normativa italiana in materia di immigrazione

Le ragioni della mancato dibattito intorno alla ratifica della Convenzione risiedono proprio nella mancanza, fino all'approvazione della legge 40/1998 "Norme sulla condizione dello straniero in Italia" (oggi Testo unico sull'immigrazione) , di una legislazione organica sull'immigrazione . Non si poteva dunque prefigurare l'adesione dell'Italia ad uno strumento di diritto internazionale quale questa Convenzione, che intende definire ambiti di tutela molto precisi e dettagliati della condizione giuridica del lavoratore migrante, vincolanti per gli Stati e non solo a livello di principi.

Anche negli altri paesi dell'Unione Europea non hanno firmato la convenzione, che pertanto non è entrata in vigore, abbisognando quanto meno di 20 strumenti di ratifica. Una forte resistenza è emersa nell'ambito degli altri paesi industrializzati, perché la ratifica comporta il recepimento di contenuti nuovi, l'adeguamento della normativa interna e una lotta più decisa allo sfruttamento amento dell'immigrazione irregolare unitamente ad una maggiore tutela dei soggetti coinvolti in questi flussi.

Tali ragioni impeditive , di coerenza o compatibilità del quadro normativo interno rispetto agli obblighi internazionali scaturenti dall'eventuale adesione alla Convenzione, sono sicuramente superate con l'entrata in vigore della legge n. 40/1998 , poi confluita nel Testo unico.

E' positivo rilevare come la legislazione italiana sull'immigrazione e la Convenzione ONU muovono da un comune approccio alla tematica della migrazione e della condizione del lavoratore migrante, almeno sui seguenti aspetti fondamentali:

- **L'attribuzione di un nucleo di diritti fondamentali a tutti i lavoratori migranti e dunque anche a quelli che si trovano in condizione di irregolarità;**
- **La considerazione del lavoratore migrante non come persona avulsa da un contesto di relazioni umane e definita secondo una logica esclusivamente di utilità economica bensì come entità sociale, perlopiù coinvolto in legami familiari, che devono essere tenuti in considerazione nel paese di arrivo;**
- **La promozione di una politica di integrazione per gli immigrati regolari fondata sul principio di parità di trattamento e sulla previsione di specifiche azioni positive, alla ricerca di un giusto equilibrio tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale (o eguaglianza di opportunità).**

Per quanto concerne il primo aspetto, la Convenzione utilizza una definizione di lavoratore migrante che ricomprende **tanto quelli regolari che gli irregolari** assegnando a questi ultimi comunque un paniere di diritti essenziali ed irrinunciabili (quelli compresi nella parte III), ai quali debbono essere aggiunti per i regolari i diritti nel campo economico, sociale e culturale finalizzati all'integrazione nel paese di arrivo.

Sulla condizione dei lavoratori irregolari, vale la pena ricordare che una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana maturata a partire dalla fine degli anni '60

aveva già riconosciuto l'applicazione del principio di uguaglianza allo straniero, anche irregolare, limitatamente all'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo così come identificati in conformità dell'ordinamento internazionale. Ciò nonostante, per lunghi anni non si era andati aldilà di mere affermazioni di principi, per cui solo di recente, prima del varo della normativa organica sull'immigrazione, importanti diritti fondamentali della persona sono stati resi ufficialmente accessibili anche agli stranieri irregolari, come quello all'istruzione obbligatoria ovvero alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali e di tutela della maternità e gli interventi di medicina preventiva. Tuttavia si trattava di aspetti disciplinati sulla base di provvedimenti amministrativi, ordinanze o circolari ministeriali, sempre dunque revocabili a discrezionalità dell'esecutivo. Solo con la legge n. 40/1998 (artt. 35 e 38 Testo unico) , queste previsioni sono assunte al rango di vere e proprie norme legislative, che soddisfano appieno gli standard fissati dalla Convenzione ONU (artt. 28 e 30 - istruzione obbligatoria e tutela della salute).

La legge n. 40/1998 ha profondamente innovato la legislazione in materia di immigrazione proponendosi come normativa organica, che tratta non più solo gli aspetti dell'ingresso e del soggiorno, ma precisa in maniera compiuta i diritti sociali e civili dell'immigrato e gli strumenti volti alla sua integrazione socio-culturale.

Al riguardo, le disposizioni in materia di **assistenza sanitaria, di istruzione, di alloggio e assistenza sociale** contenute nel nuovo Testo unico (artt. 34, 38, 40 e 41) soddisfano completamente gli standard contenuti nella Convenzione ONU (artt. 43 e 45).

La considerazione del migrante come persona e soggetto sociale, fruitore dunque di una serie di diritti che ne salvaguardino la complessità della personalità e dignità umana, e non come semplice entità economica, accomuna tanto l'approccio del legislatore italiano quanto quello usato dagli estensori della Convenzione ONU. Ciò si rivela innanzitutto nella portata aperta e garantista della disciplina del **ricongiungimento familiare** nella nuova legislazione italiana (artt. 29 e 30 Testo unico), sia per quanto concerne la sfera dei beneficiari, sia nelle modalità procedurali per l'esercizio concreto del diritto, sia per la previsione delle forme di ricorso in sede giurisdizionale (il rimando al giudice civile anziché a quello amministrativo sottolinea la natura di diritto soggettivo che si è voluto assegnare alla coesione familiare dell'immigrato). Si può pertanto affermare che **trova piena rispondenza il principio della salvaguardia dell'unità della famiglia** come base naturale e fondamentale della società, proclamato dall'art. 44 della Convenzione ONU.

Ugualmente, nella legislazione italiana trova collocazione il principio per cui la **perdita del posto di lavoro non deve implicare l'automatica revoca del permesso di soggiorno del lavoratore migrante**; principio contenuto nell'art. 49 della Convenzione ONU, che stabilisce ulteriormente il diritto del lavoratore migrante ad usufruire di un periodo di tempo minimo per trovare una nuova occupazione, identificato in quello corrispondente al godimento dell'indennità di disoccupazione.

La legislazione italiana, peraltro già vincolata dagli standard ed obblighi della Convenzione OIL n. 143 che il nostro paese ha ratificato e reso esecutiva fin dal 1981, rispetto ai quali dunque la Convenzione ONU nulla aggiungerebbe . Ricordiamo che l'art. 2, c. 3 del Testo unico prevede che in attuazione della Convenzione dell' Oil n. 143 /1975, **l'Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.**

L'art. 22, c. 9 del Testo unico precisa che in caso di **perdita del posto di lavoro**, lo straniero possa conservare il diritto all'iscrizione alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno. Di conseguenza, gli standard minimi della Convenzione OIL n. 143 risultano soddisfatti, anche se tale disposizione non salvaguarda sufficientemente l'immigrato dal rischio che la sua permanenza legale in Italia sia esposta alle variabili contingenze del ciclo economico, visto anche la norma di cui agli artt. 5, c.5 del Testo unico che sostanzialmente vincola il rinnovo del permesso di soggiorno alla dimostrazione dell'autosufficienza economica e, alla luce della

situazione del mercato del lavoro in Italia, caratterizzato da una significativa incidenza del settore "informale" (lavoro nero) nel quale opera la manodopera meno protetta e meno qualificata, come quella immigrata.

La Convenzione ONU ha raccolto anche le critiche di taluni studiosi che vi hanno ravvisato una riproposizione di quanto già in gran parte contenuto nelle Convenzioni OIL aventi per oggetto le migrazioni per motivi di lavoro e il trattamento dei lavoratori migranti (la n. 97 del 1949 e la già citata n. 143/1975). In taluni casi, anzi, **le Convenzioni OIL prevedono un trattamento migliore**. Ad esempio non trova rispondenza nella Convenzione ONU quanto invece previsto all'art. 8 par. 1 della Convenzione OIL n. 97/1949 che comporta il divieto di espulsione o di revoca del permesso di soggiorno dello straniero che sia rimasto vittima di malattia o infortunio da cui derivi l'impossibilità a procurarsi i mezzi di sostentamento.

L'adesione dell'Italia alle convenzioni OIL fa sì che molti dei principi e delle prescrizioni contenuti nelle disposizioni della parte IV della Convenzione ONU relativa ai diritti dei migranti in condizione regolare **sono già immediatamente applicativi in Italia**. Il legislatore italiano, peraltro, ha voluto andare ancora più in là rispetto agli stessi standard di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità nell'accesso all'occupazione dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti di cui all'art. 8 della Convenzione OIL n. 143, stabilendo per gli stranieri la garanzia del **godimento dei diritti in materia civile in condizioni di piena uguaglianza con i cittadini italiani** (art. 2, c. 2 Testo unico). Così ha riconosciuto di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 454/1998, dichiarando illegittima la posizione del Ministero del Lavoro che si ostinava a negare, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, **l'accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti invalidi civili al collocamento**, che costituisce una forma di intervento promozionale all'accesso al diritto al lavoro di particolari categorie svantaggiate perlopiù per effetto di handicap fisici e/o psichici.

Anche in questo caso, pertanto, **emerge come la legislazione interna e gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese, sono pienamente corrispondenti ai criteri della Convenzione ONU**, che nulla aggiungerebbe al riguardo in caso di adesione, ratifica ed entrata in vigore per l'Italia di questo strumento.